

Dal Regolamento delle strutture provinciali
(Approvato dal Consiglio nazionale del 13 settembre 2012)

Art. 34

Il Consiglio provinciale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto provinciale e nazionale e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale ha il compito di:

- a) specificare le procedure di affiliazione e di adesione, secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale promovendo anche iniziative utili per sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle imprese a finalità sociale a partecipare alla vita associativa delle Acli;
- b) riconoscere le Strutture di base e valutare le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
- c) stabilire, in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale e regionale, le quote e le modalità di tesseramento;
- d) approvare annualmente i dati del tesseramento, nonché le affiliazioni delle Strutture di base;
- e) decidere l'istituzione delle Zone, determinandone gli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
- f) impegnare la Presidenza provinciale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie;
- g) riconoscere i Servizi e le Imprese a finalità sociale promosse al proprio livello, secondo i criteri indicati dalla Direzione nazionale;
- h) concordare con gli Organi delle Associazioni specifiche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;
- i) approvare i Regolamenti o gli Statuti delle Associazioni Specifiche e professionali delle esperienze territoriali;
- l) approvare i Regolamenti dei "Coordinamenti delle Associazioni Specifiche" e professionali istituite dalla Presidenza provinciale;
- m) proporre al Congresso provinciale il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 35

Il Consiglio provinciale:

- a) approva il bilancio preventivo, ove previsto, delle Acli provinciali entro il primo mese dell'esercizio sociale e, sentita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, approva il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;
- b) prende visione del rendiconto economico e finanziario dei Servizi sociali, delle associazioni specifiche, professionali e aderenti delle Strutture di base riconosciute e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli a livello provinciale.